

Emergenza Peste SUINA AFRICANA - PSA

Al fine di ridurre al minimo il rischio di introduzione e diffusione sul nostro territorio della Peste Suina Africana, si invitano i detentori di suini in allevamenti familiari di prendere visione dell'infografica prodotta dall'IZSVE e a prestare attenzione alla biosicurezza del proprio allevamento osservando quanto di seguito riportato, come indicato nel Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2022 (Requisiti di biosicurezza per stabilimenti che detengono suini) reperibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/26/22A04210/sq>.

Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari:

- i. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/ rifiuti alimentari.
- ii. Corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.).
- iii. Divieto di contatto dell'operatore con altri allevamenti di suini detenuti.
- iv. Evitare qualsiasi contatto con cinghiali selvatici vivi o con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- v. Presenza di appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dallo stabilimento, adeguate procedure di pulizia e disinfezione in corrispondenza dell'ingresso nei locali di stabulazione).
- vi. Utilizzare disinfettanti di provata efficacia.
- vii. Divieto di contatto con i suini allevati in stabilimento nelle 48 ore successive all'attività venatoria.
- viii. Divieto di ingresso di persone non autorizzate nei locali di stabulazione dei suini. Ogni ingresso nei suddetti locali deve essere registrato e la documentazione conservata per almeno sei mesi.
- ix. Controllo veterinario ufficiale a campione secondo le modalità definite dalle singole regioni e province autonome nel rispetto della numerosità campionaria prevista per l'anno in corso.
- x. I locali dello stabilimento devono: essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani). Prevedere sistemi di disinfezione per le calzature in corrispondenza dell'ingresso ai locali di stabulazione degli animali e l'utilizzo di indumenti e calzari dedicati da parte degli operatori

Pulizia e disinfezione

Gli operatori che detengono suini per allevamento e gli operatori responsabili delle stalle di transito, assicurano che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia e secondo le procedure di seguito specificate.

Procedura per la pulizia e disinfezione delle strutture: I disinfettanti hanno una notevole riduzione nella loro efficacia quando agiscono in presenza di sporcizia, materiale organico e grasso, quindi, la disinfezione per essere efficace deve essere preceduta da un'accurata pulizia e detersione degli ambienti. Deve essere presente in stabilimento una procedura che descriva le modalità operative con cui vengono eseguiti il lavaggio e disinfezione delle strutture. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dopo che gli animali sono stati rimossi dagli ambienti e devono essere articolate in tre fasi distinte:

1. Rimozione fisica del materiale presente (feci, residui di mangimi, sporcizia). Si deve procedere con la rimozione fisica del materiale grossolano presente negli ambienti di stabulazione, alimentazione o transito degli animali, con rimozione fisica del materiale presente: feci, lettiera, residui di mangime e sporcizia varia. Le incrostazioni di materiale organico dovranno essere eliminate mediante l'utilizzo di idropulitrici a pressione;

2. Lavaggio con acqua e detergente. Una volta che il materiale grossolano è stato rimosso le superfici dovranno essere irrorate con un prodotto sgrassante (detergente), che poi dovrà essere eliminato mediante risciacquo con acqua;

3. Disinfezione. Per la fase di disinfezione deve essere utilizzato uno dei disinfettanti di provata efficacia, e deve essere lasciato per una durata corrispondente a quanto previsto nelle indicazioni di corretto utilizzo del prodotto da parte della ditta produttrice. Il disinfettante deve essere applicato sulle superfici asciutte.

L'introduzione degli animali può avvenire solo dopo due giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Si ricorda che la Peste Suina Africana è una malattia per cui vige l'obbligo di denuncia alle Autorità Sanitarie e pertanto, qualora si riconoscano i sintomi, si deve informare immediatamente il distretto veterinario di competenza.

E' molto importante che a partire dal momento in cui l'allevatore o il veterinario sospetti la malattia (mortalità, febbre, emorragie...), si fermino tutti gli spostamenti dei suini per evitarne la diffusione. Inoltre, è necessario che si applichino strette misure di biosicurezza evitando ogni movimento di persone, animali, automezzi o qualsiasi altro elemento sensibile di essere contaminato da e verso l'allevamento, fino a che non si confermi o si escluda il sospetto.

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce i suini domestici e i cinghiali selvatici. Il virus della Peste Suina Africana (ASFv) è caratterizzato da un'elevata resistenza in ambiente (anche anni in certe condizioni). È una malattia contagiosa a esito per lo più letale (fino al 100% di mortalità negli allevamenti colpiti), caratterizzata da febbre alta, perdita di appetito, emorragie su cute e organi interni e morte dei soggetti (da 2 a 10 gg dall'infezione). Causa perdite economiche rilevanti.


LESIONI anatomopatologiche [fonte: DEFRA – CFSPH]



NON è trasmissibile all'uomo

Sintomatologia CLINICA

- FEBBRE ALTA
- DIARREA EMORRAGICA
- ARROSSAMENTO CUTE
- DIFFICOLTÀ DI RESPIRAZIONE
- DIFFICOLTÀ di DEAMBULAZIONE
- ULCERE
- ABORTI



Trasmissione DIRETTA



CONTATTO DIRETTO
domestici / selvatici



CONTATTO DIRETTO
domestici infetti / sani

Trasmissione INDIRETTA



ALIMENTAZIONE con rifiuti e scarti di ristorazione infetti



VETTORI BIOLOGICI (non confermati in Europa)



SCARSE MISURE di IGIENE e BIOSICUREZZA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

PIANO NAZIONALE: Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia.

PREVENZIONE E CONTROLLO



IMPORTAZIONE di animali e di prodotti di origine animale da PAESI INDENNI



SMALTIMENTO corretto dei rifiuti alimentari
DIVIETO di alimentazione con scarti



Misure di BIOSICUREZZA negli allevamenti



IGIENE e DISINFESTAZIONE dell'allevamento e degli automezzi



Nessun trattamento ai soggetti malati
NESSUN VACCINO DISPONIBILE